

**CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO INTERCOMUNALE  
DEI SERVIZI ALLA PERSONA TRA I COMUNI DI  
COLLEGNO E GRUGLIASCO (C.I.S.A.P.) E  
L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "L'ISOLA CHE  
NON C'E'" DI GRUGLIASCO**

Con la presente scrittura privata, il giorno 9 settembre 2016 l'ente **CISAP** (Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona), con sede in Via Leonardo Da Vinci 135, a GRUGLIASCO (TO), codice fiscale 95546580010 e partita IVA 07477280015, qui rappresentato dal Direttore Generale, Dottor Mauro PERINO, nato a Torino il 26.07.1953, domiciliato ai fini del presente presso la sede consortile, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente

**E**

l'associazione di volontariato, senza scopo di lucro, denominata "**L'ISOLA CHE NON C'E'"** (di seguito **Associazione**) con sede in Via Tiziano Lanza 32 Grugliasco, codice fiscale 95550880017, nella persona del Presidente e legale rappresentate Signora Maria Mattea Draicchio, nato a Moncalieri (To) il 4.3.1957, C.F. DRCCMMT57C44F3350, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

**RICHIAMATI:**

- la legge 11 agosto 1991 numero 266, "*Legge quadro sul volontariato*";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- la Legge Regionale n. 38 del 29/8/1994 "*Valorizzazione e promozione del volontariato*"

**PREMESSO CHE:**

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le Amministrazioni pubbliche ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- il secondo paragrafo di quest'ultima norma dispone che "*i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*";
- la legge nazionale alla quale fare riferimento per i rapporti con le associazioni di volontariato è la numero 266 del 1991, la "*legge quadro sul volontariato*";
- con la legge 266/1991, il legislatore ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come "*espressione di*

*alle*  
*alle*

*partecipazione, solidarietà e pluralismo*”; inoltre la legge ha promosso, e promuove, lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali (art. 1 legge 266/1991);

- tali principi sono stati ripresi dalla Legge Regionale n.38 del 29/8/1994 “Valorizzazione e promozione del volontariato”;
  - la legge quadro definisce attività di volontariato quella “*prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà*” (art. 2 della legge 266/1991);
  - l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
  - l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione; la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
  - l'articolo 7 della legge 266/1991 prevede che gli enti locali, e gli altri soggetti pubblici, possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che “*dimostrino attitudine e capacità operativa*”;
  - le condizioni richieste dalla legge 266/1991 per poter sottoscrivere la convenzione sono due:
    - 1) l'associazione deve risultare iscritta da almeno sei mesi nel registro previsto dall'articolo 6 della legge quadro;
    - 2) l'ente deve garantire la copertura assicurativa degli operatori;
  - inoltre, secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Parere AS1258 pubblicato sul Bollettino AGCoM n. 6 del 7 marzo 2016) sono necessarie anche le condizioni qui elencate:
    - 3) la convenzione deve tendere alla realizzazione di finalità sociali ed al perseguimento di obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio;
    - 4) dalla convenzione l'associazione non deve ottenere alcun profitto, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute;
    - 5) dalla convenzione non deve derivare alcun profitto per i volontari, salvo il rimborso delle spese;
  - al verificarsi delle cinque condizioni di cui sopra, è ammissibile affidare servizi tramite convenzione diretta alle associazioni no profit di volontari (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, parere sopra citato).
- 
- ❖ l'Associazione non lucrativa denominata “L'ISOLA CHE NON C'E”” ha quali prioritari scopi sociali “...la difesa dei diritti personali e sociali con il principale intento di consentire l'integrazione di ragazzi disabili con ragazzi normodotati attraverso varie attività, in modo da offrire ai disabili una vita il più possibile normale..”
  - ❖ l'Associazione è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, sezione socio assistenziale (determinazione del Dirigente

del Servizio Solidarietà Sociale della Provincia di Torino n° 53-12574 dell'11/4/2012);

- ❖ che l'Associazione con il progetto presentato per l'anno 2016 ha richiesto il rinnovo della convenzione scaduta il 31/12/2015, confermando il progetto di attività in continuità con quello appena concluso dell'anno 2015/2016.
- ❖ che lo svolgimento di tali attività e l'attuazione del progetto nel suo complesso appare coerente con le linee di sviluppo della rete dei servizi e delle opportunità che il Consorzio intende promuovere a livello territoriale;
- ❖ la collaborazione con l'Associazione in questi anni ha consentito di promuovere progetti di aiuto alle persone, più articolati ed efficaci e pertanto occorre proseguire tale proficuo rapporto;
- ❖ che il Consorzio è chiamato a promuovere, in ottemperanza all'art. 49 del proprio Statuto, la partecipazione del volontariato e delle associazioni solidaristiche operanti nel territorio intercomunale alle attività sociali ed assistenziali rivolte alla popolazione;
- ❖ nei rapporti di collaborazione intrattenuti con questo Ente, e con altre realtà del territorio, l'Associazione ha sempre dimostrato "attitudine e capacità operativa";
- ❖ grazie alla presente il CISAP intende avvalersi dell'attività dell'Associazione, e dei proprio associati, per la gestione del servizio di cui all'articolo 3;
- ❖ che con determinazione del Direttore Generale n. 88 del 5 agosto 2016 è stato approvato il presente schema di convenzione.

**TANTO RICHIAMATO E PREMESSO, CONSORZIO ED  
ASSOCIAZIONE COME SOPRA COSTITUITI, CONVENGONO E  
STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 – Oggetto**

Il CISAP, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, si avvale dell'attività dell'Associazione, quindi affida alla stessa, la gestione del servizio di supporto alle persone disabili, dettagliatamente descritto al successivo articolo 3, di seguito denominato semplicemente **servizio**.

**Articolo 2 – Finalità**

Il CISAP si avvale dell'attività dell'Associazione per la finalità dell'integrazione di persone disabili con persone normodotate attraverso varie attività, in modo da offrire alle persone disabili opportunità di socializzazione, incontro, gioco e svago e che a tal fine intende svolgere attività quali: attivare laboratori di canto e movimento, musica, pittura e disegno, cucina - organizzare uscite, gite e soggiorni.

**Articolo 3 – Servizio**

L'Associazione gestirà le proprie attività nei locali siti nell'edificio di Via Lanza 32,- a Grugliasco.

Il servizio affidato all'Associazione è organizzato e svolto come segue:

- organizzazione di attività di ginnastica dolce, danza e laboratorio teatrale;
- organizzazione di laboratori creativi;

- organizzazione di un corso di danza terapia per disabili e loro genitori;
- organizzazione di gite e partecipazione a eventi ricreativi, sagre e spettacoli teatrali;
- organizzazione di momenti ludico-ricreativi nel fine settimana;
- corsi di formazione per i volontari.

La presa in carico delle singole situazioni avverrà previo colloquio con l'operatore consortile di riferimento e segnalazione all'Associazione.

L'Associazione provvede a garantire le attività citate con propri aderenti adeguatamente formati e operando in raccordo con i servizi consortili.

I volontari nell'adempimento dei loro compiti, dovranno agire nel pieno rispetto delle esigenze della persona seguita, mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei suoi confronti e del suo nucleo familiare. L'Associazione dovrà dotare i volontari di un tesserino di riconoscimento.

#### **Articolo 4 – Tutela della Privacy**

Nel rispetto del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Consorzio nomina l'Associazione quale responsabile esterno per il trattamento dei dati personali, nell'ambito della presente convenzione. In tale qualità l'Associazione è tenuta a garantire, la protezione, l'integrità, la riservatezza, la legalità e la disponibilità dei dati che utilizza per le proprie attività e procedure, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali.

In particolare l'Associazione si impegna ad osservare il D.Lgs 30.06.2003 n.196 e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza delle persone, rispettando i principi di liceità e correttezza e mantenendo riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza e/o in possesso durante l'esecuzione dei servizi di cui alla presente convenzione. S'impegna altresì a predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni legislative in materia. L'associazione deve nominare, come Incaricati del Trattamento, tutti gli operatori che trattano dati personali, nei rispettivi ambiti di competenza. La designazione è effettuata per iscritto ed individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. L'Incaricato deve mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Deve, inoltre, evitare di asportare supporti informatici o diffondere documenti cartacei contenenti dati personali relativi a terzi, senza l'autorizzazione del Responsabile.

#### **Articolo 5- Durata**

Il CISAP si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 1.01.2016 e scadenza il 31.12.2016.

Consorzio ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

#### **Articolo 6 – Modalità di rimborso oneri e spese**

A norma del regolamento approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990, a sostegno dell'attività dell'Associazione, e per le finalità di cui all'articolo 2 comma 2 della legge 266/1991, il CISAP riconosce all'Associazione un contributo annuale di € 4.000,00, quale rimborso spese per le attività di cui all'art. 3.

E' compito dell'Associazione fornire idonea e dettagliata documentazione delle spese sostenute per gli interventi svolti dai volontari.

Il rendiconto deve essere presentato con cadenza annuale ed il Consorzio s'impegna a rimborsare all'Associazione gli oneri relativi alla copertura assicurativa (art. 7 comma 3 della legge 266/1991) e alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, entro i 30 giorni successivi.

#### **Articolo 7– Controlli**

Il CISAP, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 3, reso dall'Associazione.

#### **Articolo 8 – Responsabilità**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma della legge 266/1991 (art. 4), l'Associazione ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile che copre i danni causati a terzi dai propri associati e volontari. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da : Consulenze e Progetti Assicurativi Srl – Agenzia di Via Monginevro 108, Torino - numero polizze: 104986091- 104980197 – 104983108 – 104984999 (Officium, Malattia-Infortuni collettività, Tuttocampo e RC Generale) in data: 30-11-2015, con scadenza 30-11-2016. Viene esonerato il Consorzio da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni.

#### **Articolo 9 – Risoluzione**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il CISAP ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il CISAP può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il CISAP.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del CISAP.

#### **Articolo 10 – Controversie**

I rapporti tra CISAP ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario consortile.

## Articolo 11 - Spese contrattuali

La presente convenzione è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 della L. 266/91. Per quanto da essa non previsto valgono le norme del Codice Civile.

CISAP ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

CISAP ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono.

Grugliasco, il 9 settembre 2016

per il C.I.S.A.P.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Mauro PERINO)



Per L'ASSOCIAZIONE  
L'ISOLA CHE NON C'E'

IL PRESIDENTE

(Sig.ra Maria Mattea DRAICCHIO)